

REP. N.

Tra la REGIONE CAMPANIA e per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA**

L'anno il giorno del mese di, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me, Direttore Generale della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 15/01/2003 n. 2 e del 06/08/2009 n. 1384 e successiva proroga si sono costituiti:

1) La Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata "Regione" o "S.A." (Stazione Appaltante), nella persona del dott., nato a (.....) il, in qualità di Direttore Generale della Direzione generale per la tutela della salute ed il coordinamento del sistema sanitario regionale, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81;

2) la Società, in seguito denominata Società, nella persona del dott., nato a (.....) il e domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, avente sede in (.....) alla via, n., nella qualità di della Società, ed autorizzato alla stipula del presente contratto in forza dei poteri di rappresentanza conferitigli con atto pubblico

(OPPURE: nel caso in cui l'atto sia sottoscritto da un procuratore dell'impresa)

del dott., nato a (.....) il, il quale interviene in questo atto in qualità di procuratore speciale (oppure) generale della Società P.IVA, con sede legale in (.....), alla via, iscritta nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n., giusta procura speciale (oppure) generale in data rep. n. autenticata nella firma dal dott. notaio in

verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di nella cui Sezione del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al n. ... e c.f. e R.E.A. n., certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.i.;

verificato, ulteriormente, che il ha prodotto, per la Società, la necessaria informazione prefettizia dell'Ufficio Territoriale del Governo di (provincia), informazione inviata a detto Settore e agli atti del protocollo al n. del, i cui si informa che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Stessa "non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10, co. 3,4 e 5 ter e art. 10 quater, co. 2 della L. 31/05/1965 né cause interdittive di cui all'art. 4 del D. Lgs. 08/08/1994, n. 490". Data l'urgenza, è comunque ammesso alla firma del predetto contratto, sotto condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato D.Lgs. 252/1998, lo stesso sarà revocato ipso iure.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

1. con decreto n. del sono stati approvati gli atti di gara per l'aggiudicazione per L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA, il cui corrispettivo graverà sul capitolo, U.P.B. del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;
2. il bando di gara per la fornitura del servizio suindicato è stato pubblicato sulla GURI in data e sulla GUUE in data
3. con decreto n. del della [individuare la Stazione appaltante] la procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva alla società.....;
4. con nota prot. n. del della [individuare la Stazione appaltante] si è dato corso alle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016 e, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 9, non sono pervenuti ricorsi;
5. con nota prot. del della [individuare la Stazione appaltante], l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo alla società dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. già autocertificati in sede di offerta.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le parti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione: il Disciplinare, il Capitolato d'appalto, l'offerta tecnica e l'offerta economica della

Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

In riferimento alla procedura di gara, si rappresenta che:

il CIG è

il CUP è

Art. 2 - Consenso e oggetto

La Regione affida alla, che accetta, l'incarico di svolgere i Servizi di ingegneria e architettura "SERVIZIO DI VERIFICA DI CUI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA", così come meglio descritto in Capitolato e da espletarsi secondo quanto dichiarato nell'offerta tecnica presentata dalla

Art. 3 - Decorrenza del contratto, obbligazioni dell'aggiudicatario e modalità di adempimento

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso. Il servizio dovrà svolgersi secondo le fasi e nelle modalità specificamente dettagliate dal Capitolato tecnico e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara dalla

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di 105 (centocinque) giorni naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi, secondo le fasi di seguito riassunte ed includono la verifica del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- a. Verifica del progetto di fattibilità tecnico economica. Da concludersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta conclusione della attività progettuale e relativa consegna degli elaborati progettuali.
- b. Verifica del progetto definitivo. Da concludersi entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta conclusione della attività progettuale e relativa consegna degli elaborati progettuali.

c. Verifica del progetto esecutivo. Da concludersi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta conclusione della attività progettuale e relativa consegna degli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, per motivi di imperiosa urgenza si procederà alla consegna dell'appalto anche in pendenza della stipulazione del contratto senza che ciò costituisca riserva per l'aggiudicatario.

Eventuali sospensioni dei termini sopra indicati dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

I tempi occorrenti per il rilascio di eventuali pareri e autorizzazioni da parte delle amministrazioni competenti, non saranno computati all'interno del tempo contrattuale.

È fatta salva la facoltà della Regione Campania di modificare il contratto d'appalto durante il suo periodo di efficacia, in conformità a quanto previsto all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

È fatto obbligo al, senza diritto a maggiori compensi, di espletare il servizio di verifica di tutte quelle modifiche e/o integrazioni degli elaborati progettuali, anche già redatti e presentati, che si rendessero necessarie per pervenire all'acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni, con la conseguenziale applicazione di penali in caso di inadempienza o ritardo nel soddisfacimento delle richieste della Regione Campania.

Art. 4 - Responsabile dei rapporti contrattuali

All'atto della consegna del servizio, la è tenuta a indicare un responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, nonché i relativi numeri di telefono, fax, e-mail e Pec.

Ogni variazione di designazione della figura del responsabile della, dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento.

Art. 5 - Cauzione definitiva e polizza di assicurazione per responsabilità civile e professionale

La Regione Campania dà atto che la ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del n. stipulata con, di per un importo pari a € - % del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiara di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso l'affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l'affidatario.

La ha stipulato, altresì, con, la polizza di assicurazione valida ed efficace sino alla data del xx/xx/xxxx con un massimale di € a copertura della responsabilità civile professionale, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati.

Art. 6 - Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario

Oltre a quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto per la corretta esecuzione del servizio in argomento, sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri,

obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività affidate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto:

- il pagamento delle spese di contratto, di registrazione, di imposte varie;
- il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio;
- il pagamento degli stipendi, indennità, ed ogni altra spesa relativa al personale;
- ogni onere derivante dagli obblighi assunti dalla per l'espletamento del servizio nonché tutti quelli direttamente o indirettamente riconducibili alle attività e prestazioni all'oggetto dell'appalto, come definito in Capitolato e nell'offerta tecnica.

Costituisce, altresì, onere della:

- provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
- rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative in vigore anche successivamente alla stipula del contratto.

Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto, la assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, a tal fine, l'affidatario ha comunicato, con nota acquisita al prot. n. il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: Codice IBAN, e le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono:, C.F.

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi all'appalto oggetto del presente contratto. La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

La si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Campania ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del presente contratto è pari a €,00 (€,00), esclusa IVA e oneri riflessi.

La spesa derivante dal presente contratto è finanziata con *[inserire gli estremi dell'atto contabile regionale e degli specifici capitoli di bilancio su cui graveranno le spese dell'affidamento]*

Il corrispettivo del servizio sarà elargito nei tempi e nei modi previsti dal paragrafo Modalità di pagamento e fatturazione del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 9 del presente Contratto.

La dichiara che il pagamento del corrispettivo di cui sopra, compensa tutti gli oneri imposti con il presente contratto e tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Servizio, anche dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive, ivi comprese quelle richieste ai sensi

dell'art. 3 del presente Contratto, e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime relativamente alle attività e modalità di erogazione delle stesse previste nel Capitolato, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/a ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. La non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 106 D. Lgs. n.50/2016.

Art. 9 - Tempi e modalità di pagamento

Gli importi relativi ai servizi che formano oggetto dell'affidamento saranno corrisposti con le seguenti modalità di seguito riportate:

- aliquota relativa alla verifica del PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA E ECONOMICA:
entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, da emettersi previo accertamento delle attività eseguite da parte del Direttore dell'esecuzione e conseguente certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del procedimento;
- aliquota relativa alla verifica del PROGETTO DEFINITIVO:
entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, da emettersi previo accertamento delle attività eseguite da parte del Direttore dell'esecuzione e conseguente certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del procedimento;
- aliquota relativa alla verifica del PROGETTO ESECUTIVO:
entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura, da emettersi previo accertamento delle attività eseguite da parte del Direttore dell'esecuzione e conseguente certificato di pagamento da parte del Responsabile Unico del procedimento.

Nello specifico la fattura dovrà essere intestata all'Ufficio che verrà indicato successivamente alla stipula del contratto. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, avverrà entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A., a seguito della verifica della regolarità ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e dell'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della Legge 136/10 e sue successive mm. ii.

Non verrà erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale.

L'Affidatario del servizio non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Ai sensi dell'art. 103 comma 6 d.lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione, da parte dell'Affidatario del servizio, di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione di carattere di definitività dello stesso.

Art. 10 - Penali

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente atto o alle indicazioni e direttive fissate dalla stazione appaltante, quest'ultima procederà con regolare nota scritta a impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

La Regione Campania si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'Aggiudicatario del servizio, penali proporzionali alla gravità delle non conformità, cumulativamente e complessivamente non eccedenti il 10%



dell'ammontare netto contrattuale, e di richiedere allo stesso danni eventualmente derivati dalle non conformità nella realizzazione del servizio.

Quando l'importo della penale ha raggiunto tale importo, la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Le non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione del servizio ed ai livelli di qualità prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue:

- a. Critiche: qualora determinino livelli di qualità del servizio inferiori alle pattuizioni, con conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del complesso ospedaliero;
- b. Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità del servizio inferiori alle pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del complesso ospedaliero.

Sono considerate non conformità Critiche:

- la mancata partecipazione del Verificatore alle eventuali riunioni di verifica con i progettisti ed alle altre riunioni eventualmente indette dal Responsabile del Procedimento, salvo quando il motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile Unico del Procedimento e da questo accettato;
- il mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario del servizio dei seguenti adempimenti: mancata organizzazione delle attività con i progettisti; mancato rispetto del termine di tre giorni per segnalare alla Regione Campania eventi che possano avere influenza sull'esecuzione del servizio; mancata o tardiva comunicazione della sostituzione degli specialisti nell'ambito del Gruppo di Lavoro;
- la mancata o la non tempestiva notifica ai progettisti degli inadempimenti da esso commessi in relazione alla redazione del progetto esecutivo;
- Il mancato rispetto dei termini per la consegna dei verbali periodici relativi alle attività svolte.

Per ciascuna non conformità, le penali saranno così applicate:

- in caso di non conformità Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dalla Regione Campania in qualsiasi momento, la penale giornaliera applicata sarà pari all'1 per mille del corrispettivo professionale;
- in caso di non conformità Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o identificata direttamente dalla Regione Campania in qualsiasi momento, la penale giornaliera applicata sarà pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale.

L'applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dal corrispettivo per il servizio in occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all'applicazione della penale.

Art. 11 - Subappalto

In conformità al capo VII delle Linee guida n. 1 ANAC, nonché all'art. 31 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, per l'esecuzione delle prestazioni l'affidatario non può avvalersi del subappalto.

Art. 12 - Sorveglianza, monitoraggio e verifica della corretta esecuzione del contratto

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento (il R.U.P.) ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (il D.E.C.) impegnati nella gestione dell'appalto sono legittimati a effettuare verifiche periodiche programmate.

Il certificato di verifica di conformità dei servizi, disciplinato dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, verrà rilasciato in corrispondenza alla singola fase progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo) e a valle della procedura di verifica e validazione del relativo livello progettuale di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016.

Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

La Regione potrà risolvere il Contratto al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si conviene altresì che la Regione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione dell'Appaltatore senza giustificato motivo, tale da costituire un grave inadempimento e comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore di Esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza dell'aggiudicatario verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. - I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati.
- qualora venga accertata da parte della Stazione Appaltante la cessione del contratto, del credito o il subappalto da parte dell'Aggiudicatario in violazione di quanto previsto dal presente Atto;
- in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- in caso di informativa antimafia positiva a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- qualora venga accertata la violazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e sue successive ii. e mm.;
- qualora venga accertata la violazione della normativa vigente in tema di ambiente, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e sue successive ii. e mm.;
- fallimento dell'Appaltatore;
- venga disposta, nei confronti dell'imprenditore ovvero dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p., 353bis c.p.
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del d.lvo. n. 50/2016 e s.m.i.;
- qualora, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

In tutte le predette ipotesi, la Stazione Appaltante darà comunicazione all'Affidatario del servizio della volontà di avvalersi della presente clausola contrattuale a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'affidatario, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

Resta salvo l'ulteriore diritto della S.A. a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla inadempienza dell'impresa aggiudicataria.

Art. 14 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. In ogni caso, la S.A. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80 o qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

Art. 15 - Cessione del contratto e dei crediti

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/16, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 16 - Sostituzione del personale

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione del personale della, qualora a carico dello stesso siano riscontrati gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio, ovvero di condotta contraria al decoro dell'Istituzione.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 18 - Clausola di manleva

La tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 19 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarci al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.

1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati. L'Appaltatore, inoltre, dovrà:

1) accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con la prestazione del servizio - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali. L'impresa, inoltre, incarica l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art. 7 del Protocollo di legalità, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione del servizio, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni di accredito, del conto da cui proviene l'introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito dall'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

2) comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, IBAN) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti. La medesima impresa si avvale, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al d.l. n. 143/1991.

L'Appaltatore che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole sarà considerato di non gradimento per la Regione che, pertanto, procederà alla risoluzione di diritto del relativo contratto di appalto.

Art. 20 - Obbligo di riservatezza

Ai fini del presente Contratto sono considerate riservate le informazioni e i dati trasmessi verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti ("Parte Emittente") all'altra ("Parte Ricevente").

Le Informazioni relative all'oggetto della prestazione saranno coperte dall'obbligo di riservatezza, per il periodo necessario all'approvazione definitiva del progetto, decorrente dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.

Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle informazioni riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:

- a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
- b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
- c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle informazioni riservate dell'altra Parte;
- d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
- e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle informazioni riservate in questione.

Con la stipula del presente Contratto non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest'ultima.

Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione delle informazioni riservate rivelate nell'ambito del presente Contratto non violi leggi vigenti ed applicabili né diritti di terzi.

Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l'altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.

Il contenuto del presente Contratto rappresenta nella sua interezza l'accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di informazioni di proprietà per gli scopi di cui all'oggetto e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.

Né il presente Contratto né i diritti da esso derivanti sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

Art. 21 - Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88 comma 4-ter e 92 comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti e già accettati dal direttore dell'esecuzione del contratto o dal RUP, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3 dell'art. 109 del d.lvo. n. 50/2016 e s.m.i., oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

La autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Art. 23 - Spese di contratto e trattamenti fiscali

Sono a carico della le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione con la sola esclusione dell'Imposta di Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà a carico della Regione.

La dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per i servizi di ingegneria e architettura di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa, ex D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 4 e s.m.i., e pertanto è soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

Art. 24 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolo del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 25 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da n. pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Napoli, lì

La società

.....

Il Direttore Generale
Tutela della Salute
Coordinamento Sistema
Sanitario Regionale

.....

Art. 26 - Approvazione specifica clausole contrattuali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 codice civile, con la sottoscrizione del presente atto si intendono approvate e accettate specificamente le seguenti clausole: art. 5 Cauzione definitiva e polizza di assicurazione per responsabilità civile e professionale; art. 6 Ulteriori oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario; art. 9 Tempi e modalità di pagamento; art. 10 Penali; art. 11 Subappalto; art. 13 Clausola risolutiva espressa; art. 14 Risoluzione per decadenza dei requisiti morali; art. 18 Clausola di manleva; art. 20 Obbligo di riservatezza; art. 21 Recesso dal contratto; art. 25 Foro competente.

Napoli, lì

La società

.....

Il Direttore Generale
Tutela della Salute
Coordinamento Sistema
Sanitario Regionale

.....